escludendo qualsiasi riesportazione dei prodotti nello Stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concesso alla Repubblica italiana un contingente tariffario di 30.000 tonnellate, in esenzione da dazio per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio, di tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b) della tariffa doganale comune.

Detto contingente è concesso senza pregiudizio delle tasse compensatorie che potrebbero colpire le importazioni effettuate particolarmente nel quadro del predetto contingente tariffario, nella misura in cui tali importazioni provengono da paesi terzi partecipanti alle ultime negoziazioni multilaterali svoltesi nell'ambito del G.A.T.T., a un prezzo inferiore a quello di riferimento e di cui le diverse modalità sono state stabilite nelle lettere della Comunità Economica Europea relative al prezzo di riferimento per i tonni.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detto contingente può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati, quando siano soddisfatte le condizioni richieste per la concessione a questo prodotto del regime preferenziale previsto nei loro confronti.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i merluzzi, compresi lo stoccafisso ed il baccalà, semplicemente salati, in salamoia o secchi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/721/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 30 maggio 1967, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per il 1968, la concessione di un contingente tariffario di 45.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per i merluzzi, compresi lo stoccafisso ed il baccalà, semplicemente salati, in salamoia o secchi, della voce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune, voce compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che anteriormente al 1º gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, i suddetti pesci erano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio mentre quello della tariffa doganale comune è del 13 % ; che le autorità competenti della C.E.E. devono concedere un contingente tariffario di 34.000 tonnellate metriche per detti pesci consolidato in esenzione da dazio ;

Considerando che le statistiche nazionali italiane relative a questi pesci sono le seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967 4 mesi
Importazioni totali	48.778	55.558	53.214	49.771	48.127	46.804	45.524	7.125
di cui :								
— dai paesi terzi	36.186	36.630	42.506	39.460	36.944	36.521	34.909	4.886
— dalla C.E.E.	12.592	18.928	10.708	10.311	11.183	10.283	10.615	2.239
Produzione ed esportazioni	nulle o trascurabili.							

Considerando che la concessione di contingenti tariffari, a norma dell'articolo 25 del Trattato, ad un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato, tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare il mantenimento o persino l'espansione del consumo dei merluzzi, compreso lo stoccafisso e il baccalà — consumo che riveste una grande importanza sociale — ai prezzi più bassi e stabili possibili e quindi d'evitare l'aumento dei dazi della tariffa doganale nazionale ;

Considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, occorre osservare che la pesca di merluzzi nella Comunità è attualmente insufficiente a coprire l'intero fabbisogno italiano e continuerà ad esserlo anche nel prossimo futuro anche se non è da escludere un aumento apprezzabile, tenuto conto dello sviluppo nella Comunità della flotta per la pesca dei merluzzi ;

Considerando che dall'insieme di questa situazione risulta che lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti tali da giustificare una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che, d'altra parte, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che non si dispone ancora di tutti gli elementi necessari per determinare il volume ed il livello daziario del contingente ; che, in particolare, è ancora troppo presto per valutare in modo esatto le disponibilità d'esportazione degli altri Stati membri ; che, in tali condizioni e senza pregiudicare la soluzione globale da adottare, occorre attenersi per ora al contingente tariffario di 34.000 tonnellate in esenzione da dazio, consolidato nel quadro del G.A.T.T. ;

Considerando che non si sono potute trarre indicazioni tali da concludere che la concessione di questo contingente tariffario, nel limite suindicato, provocherebbe serie perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune esige che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per coprire i fabbisogni degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, escludendo qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È concesso alla Repubblica italiana un contingente tariffario di 34.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio di merluzzi, compreso lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati, in salamoia o secchi, della voce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detto contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY